

TIPO DI INFORMAZIONI	NUMERO UNITÀ EDITORIALE
1. Premesse per pagamento del risarcimento ed altri benefici:	§ 4, § 7, § 9 punto 3, § 13.
2. Limitazioni ed esclusioni di responsabilità della compagnia di assicurazione che la autorizzano a rifiutare di pagare un risarcimento:	§ 3 comma 2, § 4, § 7 punto 2 e 5, § 8 punto 2, § 10 punto 3, § 11, § 13 punto 4, § 14 punto 3, § 17, § 18.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE DEL GRUPPO DEL BAGAGLIO DI VIAGGIO TRAVEL PROTECT

Le presenti Termini e Condizioni Generali e di Gruppo per l'Assicurazione del bagaglio di viaggio Travel Protect, di seguito denominate CG, si applicano ai contratti di assicurazione stipulati tra la Colonnade Insurance Société Anonyme, Filiale in Polonia, di seguito denominata l'**Assicuratore**, e la eSky.pl S.A. di seguito denominata il **Contraente dell'Assicurazione** per conto di persone fisiche, di seguito denominate **gli Assicurati**.

Questa assicurazione è garantita da Colonnade Insurance S.A. registrata in Lussemburgo con il numero: B 61605, sede: Rue Jean Piret 1, L-2350, Lussemburgo, operante in Polonia tramite la Colonnade Insurance S.A. Filiale in Polonia registrata presso il Tribunale Distrettuale della capitale di Varsavia, XII Dipartimento del Registro Giudiziale Nazionale(**KRS**), con il numero 0000678377, NIP 1070038451, sede legale in: via Prosta, 00-828 Varsavia.

Le presenti Termini e Condizioni Generali e di Gruppo per l'Assicurazione del bagaglio di viaggio Travel Protect sono state approvate e introdotte sul mercato il 8 Maggio 2023 per decisione del direttore della filiale di Colonnade Insurance Société Anonyme in Polonia.

il 8 Maggio 2023 per decisione del direttore della filiale di Colonnade Insurance Société Anonyme in Polonia.

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ASSICURAZIONI

§ 1 L'ambito delle coperture assicurative

L'ambito delle coperture assicurative copre:

- 1) assicurazione bagaglio;
- 2) assicurazione delle apparecchiature elettroniche portatili;
- 3) assicurazione delle attrezzature sportive;
- 4) rimborso per bagaglio in ritardo

COPERTURA ASSICURATIVA	SOMMA ASSICURATA PER CIASCUNO ASSICURATO IN €
Assicurazione bagaglio	€ 3 000
Assicurazione delle attrezzature sportive	
Assicurazione delle apparecchiature elettroniche portatili (fino al 50% della somma assicurata)	
Assicurazione ritardo bagagli - ritardo superiore a 4 ore	€ 500

§ 2 Definizioni

1. **bagaglio a mano** - bagaglio che è sotto la cura diretta del passeggero per tutto il tempo del viaggio
2. **bagagli da viaggio** - valigie, borse, valigette, zaini e oggetti simili con il loro contenuto, ad esempio: vestiti, scarpe, cosmetici, profumi, piccoli elettrodomestici (asciugacapelli, ferro arricciacapelli, ferro da stiro, rasoio), farmaci prescritti da un medico, monitor della pressione sanguigna, dispositivo per la misurazione della glicemia, sedie a rotelle (se le condizioni di salute dell'Assicurato lo richiedono), carrozzine, piccoli doni e souvenir
3. **Centro Assistenza** - unità organizzativa indicata dall'Assicuratore alla quale l'Assicurato è tenuto a segnalare il verificarsi di un evento coperto dall'assicurazione;
4. **un familiare** - coniuge, figli, genitori/genitore, tutori legali/tutori che viaggiano con un bambino/i bambini, inclusi figli adottivi, suoceri, fratelli, nonni e nipoti, persone adottate; anche le persone conviventi sono considerate i familiari, che è inteso come una libera unione di due adulti non imparentati che vivono nella stessa famiglia; sono considerati familiari anche gli altri adulti che viaggiano con il figlio/i parenti
5. **pioggia torrenziale** - pioggia con un fattore di efficienza di almeno 4, stabilito dall'Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque; se non è possibile ottenere la conferma del coefficiente di efficienza della pioggia, per motivi per i quali l'Assicuratore non è responsabile, nella valutazione della pioggia si assume l'effettivo stato e l'entità dei danni nel luogo in cui si verificano o nelle vicinanze, dimostrando il verificarsi di piogge torrenziali

6. **certificato/documento assicurativo** - un documento rilasciato dal Contraente dell'Assicurazione, che conferma che l'Assicurato è coperto dall'assicurazione ai sensi del contratto di assicurazione di gruppo;
7. **uragano** - vento con una velocità non inferiore a 24 m/s, determinata dall'Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque, la cui azione provoca danni ingenti; se non è possibile ottenere la conferma della velocità del vento, per motivi per i quali l'Assicuratore non è responsabile, l'uragano viene valutato sulla base dello stato effettivo e dell'entità del danno nel luogo in cui si è verificato o nelle vicinanze, dimostrando il verificarsi dell'uragano
8. **disastro naturale** - un evento correlato al funzionamento delle forze naturali, che causa drastici cambiamenti nell'ambiente e causato dai seguenti fattori naturali: scosse sismiche, eruzioni vulcaniche, ceneri vulcaniche, incendi, siccità, inondazioni, uragani, tsunami, fenomeni di ghiaccio sui fiumi, mari, laghi e altri bacini idrici, presenza a lungo termine di temperature estreme, smottamenti, presenza in massa di parassiti, malattie di piante e animali
9. **furto** - sequestro dei beni dell'Assicurato
10. **furto con scasso** - fare o tentare di sequestrare la proprietà dell'Assicurato, dopo che la sicurezza è stata rimossa con la forza o l'ingresso è stato aperto con l'uso di strumenti o una chiave contraffatta o abbinata o la chiave originale, di cui l'autore è entrato in possesso come un risultato di un'irruzione in un'altra stanza o in seguito a una rapina
11. **paese di residenza permanente dell'Assicurato** - il paese in cui l'Assicurato ha vissuto per almeno un anno immediatamente prima di conclusione del contratto di assicurazione e in cui si concentra la sua vita personale e professionale; il paese di residenza permanente non è il paese in cui la persona si trova ai fini di istruzione o in cui è distaccata per lavoro;
12. **malattia improvvisa** - malattia improvvisa, disturbo di salute improvviso dell'Assicurato che per sua natura costituisce una minaccia diretta per la vita o la salute dell'Assicurato e richiede un trattamento immediato, inclusa infezione da COVID-19;
13. **infortunio** - un evento accidentale, improvviso, causato da una causa esterna, verificatosi durante il periodo assicurativo, a seguito del quale l'Assicurato ha subito, indipendentemente dalla sua volontà e salute, lesioni fisiche;
14. **periodo di assicurazione** - il periodo specificato nel documento di assicurazione durante il quale viene concessa la copertura assicurativa;
15. **essere sotto l'influenza di alcol** - una condizione risultante dall'introduzione da parte dell'Assicurato nel proprio corpo di una quantità di alcol tale che il suo contenuto sia o porti a una concentrazione sanguigna superiore allo 0,2 per mille di alcol o al presenza di più di 0,1 mg di alcol nell'aria espirata in 1 dm³;
16. **apparecchiature elettroniche portatili**- telefoni cellulari, apparecchiature fotografiche e videocamere, notebook, laptop, palmtop, tablet, apparecchiature informatiche portatili, apparecchiature di riproduzione e registrazione audio, lettori di e-book, videogiochi, droni;
17. **rapina** – sequestro dei beni mobili di qualcun altro da parte di terzi allo scopo di appropriazione a seguito di violenza diretta contro una persona che possiede la proprietà o come risultato di una minaccia di uso immediato di tale violenza, o rendere una persona incosciente o indifesa, o l'uso dei suddetti mezzi di violenza immediatamente dopo che la proprietà, i contanti sono stati sequestrati per mantenerne il possesso;
18. **Regolamento**- regolamento per la sottoscrizione di un'assicurazione di viaggio via Internet
19. **premio assicurativo** - una commissione assicurativa calcolata sulla base dell'opzione assicurativa selezionata, numero di giorni, numero di persone assicurate, zona geografica e rischi aggiuntivi, tenendo conto di eventuali sconti e aumenti;
20. **attrezzature sportive** - sci per praticare tutti i tipi di sci, compresi attacchi da sci, bastoncini, scarponi da sci, una tavola per praticare tutti i tipi di snowboard, compresi attacchi e scarponi da snowboard, una tavola per praticare tutti i tipi di surf con accessori e attrezzature di base, attrezzatura subacquea specializzata con accessori e attrezzature di base, attrezzature specializzate utilizzate per giocare a golf insieme ad accessori e attrezzature di base, bicicletta.
21. **somma assicurata** - l'importo specificato nel contratto di assicurazione che è il limite massimo della responsabilità dell'Assicuratore per i danni verificatisi durante il periodo di copertura assicurativa.
22. **Contraente dell'Assicurazione** – eSky.pl S.A.
23. **Assicurato**: una persona fisica che aderisce all'assicurazione

§ 3 Conclusione di un contratto di assicurazione ed adesione all'assicurazione da parte dell'Assicurato

1. Il contratto di assicurazione è concluso a tempo determinato.
2. Il Contraente dell'Assicurazione e l'Assicurato hanno l'obbligo di informare l'Assicuratore su tutte le circostanze a loro note richieste dall'Assicuratore, rispettivamente: prima di concludere il contratto di assicurazione o prima di aderire all'Assicurazione. L'Assicuratore non è responsabile per le conseguenze di circostanze che non gli sono state comunicate in violazione della frase precedente
3. Al contratto di assicurazione, nonché ai rapporti tra l'Assicuratore ed il Contraente dell'Assicurazione prima della conclusione del contratto si applicano le disposizioni della legge polacca.
4. L'adesione dell'Assicurato all'assicurazione avviene al momento dell'acquisto di servizi dal Contraente dell'Assicurazione - compilando una richiesta sul sito web, gestito dal Contraente dell'Assicurazione o telefonicamente. La procedura d'adesione dell'Assicurato tramite Internet è specificata nel Regolamento.
5. L'adesione dell'Assicurato avviene dopo aver preso visione del Regolamento e delle presenti CG, che l'Assicurato conferma con una dichiarazione resa sul sito web gestito dal Contraente dell'Assicurazione durante una conversazione telefonica.
6. Prima di aderire all'assicurazione, il Contraente dell'Assicurazione dovrà fornire all'Assicurato le presenti CG - per iscritto o, se l'Assicurato è d'accordo, su un altro supporto durevole.
7. Prima di adesione all'assicurazione, l'Assicurato è tenuto a versare al Contraente dell'Assicurazione un premio per la sua assicurazione e per gli altri Assicurati. L'importo del premio è indicato sul sito web gestito dal Contraente dell'Assicurazione al momento della compilazione della domanda di assicurazione o durante una conversazione telefonica da parte dell'Assicurato.

8. L'adesione dell'Assicurato all'assicurazione è confermata da un certificato che il Contraente dell'Assicurazione, dovrà consegnare all'Assicurato unitamente alle CG, subito dopo l'adesione all'assicurazione - all'indirizzo di posta elettronica da lui fornito o - su richiesta dell'Assicurato – in altro modo. Il certificato specifica il periodo e la copertura assicurativa per un determinato Assicurato.
9. Il documento d'assicurazione insieme agli eventuali allegati e alle CG definiscono il periodo e la copertura assicurativa per l'Assicurato.
10. L'assicurazione può essere estesa su altre persone indicate dall'Assicurato nella domanda compilata sul sito web, mantenuto dal Contraente dell'Assicurazione o durante una conversazione telefonica. Prima di estendere l'assicurazione su altre persone, l'Assicurato è obbligato ad ottenere il loro consenso e consegnarli le presenti CG. All'emissione del documento di assicurazione sulle condizioni in esso specificate, queste persone diventano gli Assicurati.
11. Il periodo minimo di assicurazione per un Assicurato è di un giorno.
12. Con l'adesione all'assicurazione, l'Assicurato solleva i medici curanti dall'obbligo di mantenere la riservatezza medica e si impegna a mettere la documentazione medica a disposizione dell'Assicuratore e dei suoi rappresentanti.
13. Nel caso in cui più persone aderiscano all'assicurazione sulla base della stessa domanda, tutte queste persone sono coperte dalla stessa copertura assicurativa, alle stesse condizioni, e le somme assicurate si riferiscono a ciascuna delle persone assicurate separatamente.

§ 4 Inizio e fine della copertura assicurativa

1. Copertura assicurativa nell'ambito assicurativo inizia il giorno specificato nel documento d'assicurazione, come la data di inizio della copertura assicurativa e previo pagamento del premio all'Assicurato, e termina alle ore 23:59 del giorno specificato nel documento d'assicurazione come data di cessazione della copertura assicurativa;
2. La responsabilità dell'Assicuratore termina sempre:
 - 1) il giorno dell'esaurimento della somma assicurata relativa ad un determinato Assicurato;
 - 2) il giorno del decesso dell'Assicurato - in relazione all'Assicurato;
 - 3) entro e non oltre la mezzanotte dell'ultimo giorno del periodo di copertura assicurativa.
3. Se l'Assicurato soggiorna all'estero del paese di residenza permanente al momento dell'adesione all'assicurazione, la responsabilità dell'Assicuratore inizia dopo tre giorni, a partire dal giorno successivo all'adesione all'assicurazione, ma non prima di quando il premio assicurativo viene pagato al Contraente dell'Assicurazione. La limitazione di cui sopra non si applica all'adesione all'assicurazione per il periodo successivo, a condizione che tale adesione avvenga prima della fine del periodo di assicurazione specificato nel certificato e che l'Assicurato verserà al Contraente dell'Assicurazione un premio aggiuntivo d'importo corretto.

§ 5 Rinuncia all'assicurazione

1. L'Assicurato che ha richiesto la copertura assicurativa ha il diritto di recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento prima dell'inizio della copertura assicurativa, presentando apposita dichiarazione all'Assicuratore o al Contraente dell'Assicurazione per iscritto, per telefono o per posta elettronica. Recesso dal contratto si applica a tutte le persone coperte dalla stessa domanda di adesione all'assicurazione. Le dimissioni si considerano presentate al ricevimento da parte di Colonnade o del Contraente dell'Assicurazione della dichiarazione di rinuncia dell'Assicurato.
2. Dall'inizio della copertura assicurativa, l'Assicurato non può recedere dall'assicurazione.

§ 6 Premio assicurativo

1. Il premio assicurativo è pagato dall'Assicurato al Contraente dell'Assicurazione, che lo paga successivamente all'Assicuratore
2. Il premio assicurativo è calcolato per il periodo in cui l'Assicuratore fornisce la copertura assicurativa.
3. L'importo del premio dipende dal periodo di assicurazione e dal numero di persone assicurate, indicate nel certificato.
4. Il premio viene pagato una volta.
5. Per il pagamento del premio da parte dell'Assicurato si considera il momento dell'effettivo trasferimento, ovvero il pagamento dell'importo richiesto tramite il sito web gestito dal Contraente dell'Assicurazione o il conto indicato dal Contraente dell'Assicurazione durante una conversazione telefonica.

§ 7 Benefici assicurativi

1. L'onere di provare il verificarsi dell'evento coperto dalla responsabilità dell'Assicuratore e di dimostrare il diritto a ricevere il beneficio spetta alla persona che richiede il beneficio.
2. L'Assicuratore sarà esonerato da responsabilità se il Contraente della Polizza o l'Assicurato ha causato danno intenzionalmente o per negligenza grave, a meno che il pagamento dell'indennità non corrisponda nelle date circostanze a considerazioni di equità.
3. La legittimità della richiesta e l'importo della prestazione sono determinati sulla base della documentazione completa, specificata nelle presenti CG, presentata dall'Assicurato o da una persona che agisce per suo conto.
4. Su richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato o una persona che agisce per suo conto è tenuto a presentare altri documenti in loro possesso, necessari per stabilire la legittimità della richiesta o l'ammontare della prestazione
5. Il fatto di fornitura dei dati non veritieri da parte dell'Assicurato in merito alle circostanze o alle conseguenze dell'evento coperto dal contratto di assicurazione, o la mancata fornitura di spiegazioni, può impedire all'Assicuratore di valutare correttamente l'evento e risultare in rifiuto di pagare la prestazione.
6. L'Assicuratore è tenuto a corrispondere la prestazione fino agli importi indicati nel certificato delle somme assicurate, adeguati ad un determinato ambito assicurativo.
7. Le prestazioni pagate all'Assicurato o alla persona avente diritto sono fornite in zloty polacchi, dollari USA o euro (a scelta dell'Assicurato) e sono l'equivalente degli importi in altre valute, convertiti in zloty, secondo il tasso di cambio

pubblicato dalla Banca Nazionale di Polonia nelle tabelle dei tassi di cambio medi delle valute estere, al verificarsi di un evento che dà origine a responsabilità assicurativa, e sono attuate fino all'importo massimo delle somme assicurate specificate nel contratto di assicurazione.

8. L'Assicuratore è tenuto a soddisfare la prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'evento coperto dal contratto di assicurazione.
9. Se non è stato possibile chiarire le circostanze necessarie per determinare la responsabilità dell'Assicuratore o l'importo della prestazione entro 30 giorni, la prestazione sarà corrisposta entro 14 giorni dalla data in cui è stato possibile chiarire tali circostanze con la dovuta diligenza. Tuttavia, l'Assicuratore dovrà corrispondere la parte non contestata della prestazione assicurativa entro il termine di cui al comma 8 di questo paragrafo.

§ 8 Azione di rivalsa

1. Alla data di pagamento della prestazione, un reclamo contro un terzo responsabile del danno viene trasferito all'Assicuratore, fino all'importo del risarcimento pagato dall'Assicuratore. Se l'Assicuratore ha coperto solo una parte del danno, l'Assicurato avrà la priorità nella liquidazione dei reclami rispetto a quello dell'Assicuratore sulla parte rimanente.
2. Se l'Assicurato rinuncia o ha rinunciato al diritto di intentare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi o al diritto di ottenere una richiesta di risarcimento, senza il consenso dell'Assicuratore, l'Assicuratore sarà esonerato dall'obbligo di pagare un risarcimento e né il Contraente dell'Assicurazione né l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio.
3. I reclami non vengono trasferiti all'Assicuratore se l'autore del danno è una persona che rimane nella stessa economia familiare con l'Assicurato, a meno che l'autore del danno non abbia causato intenzionalmente il danno.
4. L'Assicurato è tenuto a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni ed i documenti e intraprendere le attività necessarie per perseguire efficacemente le richieste di rivalsa.

ASSICURAZIONE DEL BAGAGLIO DA VIAGGIO, ELETTRONICA PORTATILE E ATTREZZATURE SPORTIVE

§ 9 Copertura assicurativa

1. Oggetto della presente assicurazione è:
 - 1) bagaglio da viaggio;
 - 2) apparecchiature elettroniche portatili;
 - 3) attrezzature sportive.
2. L'assicurazione copre:
 - 1) **bagagli da viaggio, attrezzature sportive** se a cura diretta dell'Assicurato o se l'Assicurato:
 - a) lo ha affidato ad un trasportatore professionista per il trasporto sulla base di apposito documento di trasporto;
 - b) lo ha consegnato all'ufficio bagagli dietro ricevuta;
 - c) lo ha lasciato in una stanza chiusa meccanicamente o elettronicamente occupata dall'Assicurato nel luogo di alloggio (esclusa la tenda);
 - d) lo ha lasciato in un deposito bagagli individuale chiuso a chiave presso una stazione (ferroviaria, autobus, aeroporto);
 - e) lo ha riposto in un vano bagagli chiuso o in un baule chiuso (con serratura meccanica o elettronica) di un'autovettura parcheggiata in un parcheggio custodito, e la perdita del bagaglio è accertata mediante emissione di apposito documento;
 - f) lo ha collocato in una cabina di nave o rimorchio per auto chiusa meccanicamente o elettronicamente (roulotte) situata in un'area sorvegliata.
 - 2) **apparecchiature elettroniche portatili**, se sotto la diretta custodia dell'Assicurato, nel bagaglio a mano o se l'Assicurato:
 - a) lo ha lasciato in una stanza chiusa meccanicamente o elettronicamente occupata dall'Assicurato nel luogo di alloggio (esclusa la tenda);
 - b) lo ha lasciato in un deposito bagagli individuale chiuso a chiave presso una stazione (ferroviaria, autobus, aeroporto);
 - c) lo ha depositato in un bagagliaio chiuso di un'auto parcheggiata in un parcheggio custodito, il che è stato accertato mediante emissione di apposito documento;
 - d) lo ha collocato in una cabina di nave o rimorchio per auto chiusa meccanicamente o elettronicamente (roulotte) situata in un'area sorvegliata.
3. L'Assicuratore risarcirà l'Assicurato per perdita, furto o danneggiamento:
 - 1) **del bagaglio da viaggio, attrezzatura sportiva** nel caso di:
 - a) verificarsi di incendi, uragani, inondazioni, piogge torrenziali, grandine, valanghe, fulmini diretti, terremoti, crolli o smottamenti, esplosione o caduta di un aeromobile e perdite di acqua da dispositivi idrici e fognari;
 - b) operazione di soccorso, effettuata in relazione ai casi fortuiti elencati al comma 1 punto a) di questa sezione;
 - c) un sinistro in un trasporto terrestre, nautico o aereo al quale l'Assicurato ha preso parte;
 - d) documentato denunciando alla Questura un furto nei locali di cui al comma 2 punto 1 di questo paragrafo o rapina;
 - e) infortunio o malattia improvvisa denunciati alla Centrale di Assistenza e confermati da diagnosi medica, a seguito dei quali l'Assicurato non ha potuto custodire il bagaglio e metterlo in sicurezza;

- f) perdita o danneggiamento, in una situazione in cui il bagaglio, l'attrezzatura sportiva era sotto la custodia di un trasportatore professionale, sulla base di un documento di trasporto, o è stato lasciato nel deposito dietro ricevuta;
 - g) danneggiamento di valigie, zaini, borse, valigette, pacchi e contenitori simili solo per furto documentato di tutto o parte del loro contenuto.
 - h) danni ad attrezzature sportive durante la pratica sportiva, se il danno è stato causato da un incidente verificatosi durante il viaggio, documentato da diagnosi medica e denunciato al Centro Assistenza.
- 2) **apparecchiature elettroniche portatili** nel caso di:
- a) incendio, uragano, inondazione, pioggia torrenziale, grandine, valanga, fulminazione diretta, terremoto, crollo o frana, esplosione o caduta di un aeromobile e perdite d'acqua dalle reti idriche e fognarie;
 - b) un'operazione di soccorso condotta in relazione agli eventi fortuiti di cui al punto a) del presente paragrafo;
 - c) un sinistro in un trasporto terrestre, nautico o aereo al quale l'Assicurato ha preso parte;
 - d) documentato mediante denuncia di furto con scasso nei locali di cui al comma 2 del presente comma o di rapina alle forze dell'ordine;
 - e) infortunio o malore denunciato alla Centrale di Assistenza e confermato da diagnosi medica, a seguito del quale l'Assicurato non ha potuto prendersi cura delle apparecchiature elettroniche portatili e metterle in sicurezza;
 - f) danni ad apparecchiature elettroniche portatili solo a seguito di furto documentato di tali apparecchiature.

§ 10 Somma assicurata

1. L'Assicuratore è responsabile fino all'importo della somma assicurata
2. La somma assicurata per il bagaglio da viaggio, le apparecchiature elettroniche portatili e le attrezzature sportive indicata nel documento assicurativo è la somma totale per ciascun Assicurato.
1. In caso di furto o rapina di apparecchiature elettroniche, il limite massimo della responsabilità dell'Assicuratore per danni è del 50% della somma assicurata per il bagaglio da viaggio.
3. Ogni importo di risarcimento pagato all'Assicurato riduce la somma assicurata.

§ 11 Esclusioni di responsabilità

1. A parte le esclusioni di cui al § 18 delle presenti CG, l'ambito dell'assicurazione non include la perdita, il danneggiamento o la distruzione:
 - 1) causati dall'Assicurato, dai suoi familiari o da persone di cui è responsabile; bagagli da viaggio, apparecchiature elettroniche portatili, attrezzature sportive lasciate incustodite, fermo restando quanto previsto dal § 9 comma 3 punto 1 e), § 9 comma 3 punto 2 e), delle presenti CG;
 - 2) risultanti dalla confisca, detenzione o distruzione del bagaglio da viaggio da parte della dogana o di altre autorità statali;
 - 3) non denunciati alla polizia o al vettore entro 24 ore dalla constatazione del danno coperto dal contratto di assicurazione, a meno che a seguito di eventi al di fuori del controllo dell'Assicurato, l'Assicurato non sia stato in grado di farlo;
 - 4) causati da animali;
 - 5) derivanti da combustione spontanea, decomposizione, fuoriuscita di liquidi, grassi, coloranti o sostanze corrosive contenute nel bagaglio da viaggio;
 - 6) oggetti fragili;
 - 7) oggetti in terracotta, vetro, porcellana e marmo;
 - 8) che si verificano in apparecchi e dispositivi elettrici ed elettronici a causa dei loro difetti o dell'azione della corrente elettrica durante il funzionamento, a meno che l'azione della corrente elettrica non abbia causato un incendio di questi dispositivi;
 - 9) causati dall'utilizzo dell'articolo in modo contrario alla sua destinazione d'uso;
 - 10) oggetti difettosi o derivanti da normale usura, danneggiamento dell'oggetto assicurato in relazione al suo utilizzo;
 - 11) droni, se il suo trasporto non è coerente con i requisiti di un determinato vettore;
 - 12) droni utilizzati per scopi commerciali, a scopo di lucro e per uso professionale;
 - 13) droni, se utilizzati in contrasto con le normative locali e/o senza il permesso e/o l'autorizzazione richiesti;
 - 14) droni, se utilizzati da persone di età inferiore ai 18 anni;
 - 15) droni, se il danno e/o la perdita sono stati causati da colpa grave;
 - 16) droni, se utilizzati fuori vista;
 - 17) attrezzature sportive noleggiate, prese in prestito o affidate all'Assicurato;
 - 18) il cui valore non supera l'equivalente di €25.
5. I seguenti articoli non sono coperti dall'assicurazione
 - 1) mezzi di pagamento (carte di pagamento, denaro), titoli di viaggio, buoni, libri e buoni di risparmio, titoli e chiavi, biglietti per eventi culturali (concerti, teatro, cinema);
 - 2) gioielli, oggetti in metallo e pietre preziose, orologi, opere d'arte, antiquariato, collezioni e collezioni numismatiche, documenti e manoscritti, oggetti di valore scientifico e artistico, trofei, strumenti musicali;
 - 3) mezzi di trasporto, esclusi carrozzine e sedie a rotelle;
 - 4) attrezzature sportive e turistiche (escluse tende, sacchi a pelo, materasso, materassini) e attrezzature galleggianti;

- 5) apparecchiature elettroniche portatili non sotto la diretta custodia dell'Assicurato, contenuto nel bagaglio principale, consegnato in stiva ;
- 6) attrezzature mediche, attrezzature per la riabilitazione, protesi, tutti i tipi di occhiali, lenti a contatto, dispositivi medici ad eccezione dei monitor della pressione sanguigna e dei dispositivi per la misurazione della glicemia.

§ 12 Procedura in caso di evento coperto dall'assicurazione

1. L'assicurato è tenuto ad osservare le leggi di un determinato paese volte a prevenire i danni, in particolare ad esercitare la dovuta diligenza nella protezione della proprietà.
2. In caso di evento coperto dall'assicurazione, l'Assicurato o altre persone che agiscono per suo conto sono obbligati ad agire in conformità con le disposizioni del presente paragrafo.
3. In caso di evento coperto dall'assicurazione, l'Assicurato è obbligato:
 - 1) evitare che il danno aumenti, per quanto possibile, e limitarne le conseguenze;
 - 2) avvisare le forze dell'ordine in ogni caso di furto con scasso, rapina o smarrimento di oggetti coperti dall'assicurazione e ottenere una conferma scritta di tale fatto (protocollo) specificando gli oggetti smarriti (tipo, quantità), indicando il loro valore;
 - 3) avvisare il vettore competente o la direzione dell'hotel, casa vacanze, campeggio di eventuali danni occorsi ai mezzi pubblici o al luogo di alloggio, ottenere una conferma scritta del danno dalla persona o azienda responsabile del deposito o del danneggiamento del bagaglio, specificando gli oggetti smarriti (tipo, quantità) e il loro valore;
 - 4) raccogliere, proteggere e mettere a disposizione prove per stabilire le circostanze dell'evento;
 - 5) mettere in sicurezza oggetti distrutti o danneggiati fino alla conclusione del caso, al fine di consentirne l'ispezione da parte dell'Assicuratore, della Polizia e dei servizi dell'aeroporto;
 - 6) al massimo entro 7 giorni dalla data di rientro nel territorio del paese di residenza permanente dell'Assicurato, ma non oltre 45 giorni dalla data del danno, inviare la richiesta di risarcimento all'assicuratore, che dovrebbe includere:
 - a) il numero del documento assicurativo;
 - b) una descrizione dettagliata delle circostanze del danno (data, luogo, descrizione del danno e azioni intraprese dall'Assicurato dopo il verificarsi dell'evento);
 - c) un elenco degli oggetti danneggiati o smarriti predisposto dall'Assicurato e confermato dalle autorità competenti o dalla persona o azienda responsabile del deposito o del trasporto dei bagagli;
 - d) documentazione attestante lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento del bagaglio, apparecchiature elettroniche portatili e attrezzature sportive;
 - e) documentazione medica attestante le circostanze che hanno portato alla perdita del bagaglio da viaggio a seguito degli eventi descritti al § 9 comma 3 punto 1 e), § 9 comma 3 punto 1 e);
 - f) conferma di notifica alle autorità competenti in merito al furto, furto con scasso o rapina;
 - g) biglietti originali o ricevute del bagaglio;
 - h) fatture in originale per la riparazione di bagagli da viaggio, apparecchiature elettroniche portatili e attrezzature sportive danneggiate e le prove del loro pagamento;
 - i) documenti che confermano l'acquisto o la proprietà di oggetti danneggiati o smarriti (fatture o altri documenti).

§ 13 Determinazione dell'importo del risarcimento assicurativo

1. Il risarcimento sarà corrisposto nella parte che non sarà coperta da un vettore professionale o altro ente responsabile per danni o perdita di bagagli da viaggio, apparecchiature elettroniche portatili e attrezzature sportive.
2. L'importo del risarcimento pagato non può superare il valore del danno effettivamente subito né comprendere danni precedentemente causati e derivanti dall'usura naturale.
3. L'importo del risarcimento è determinato in base al costo della riparazione e, in caso di smarrimento, in base al valore effettivo dell'articolo, tenendo conto del grado di usura effettiva. Il valore degli articoli è determinato sulla base delle ricevute di acquisto originali o sulla base del valore di un nuovo articolo con caratteristiche funzionali identiche il giorno dell'evento.
4. Nel determinare l'entità del danno, non si tiene conto di quanto segue:
 - 1) valore scientifico, collezionistico, storico o commemorativo degli oggetti;
 - 2) spese sostenute per bonificare i resti del danno

§ 14 Ritrovamento degli oggetti rubati o smarriti

Nel caso di ritrovamento degli oggetti rubati o smarriti:

- 1) L'Assicurato deve informare immediatamente l'Assicuratore di questo fatto;
- 2) se il beneficio non è stato ancora pagato - l'Assicurato è obbligato a ritirare gli oggetti trovati e l'Assicuratore paga quindi un risarcimento per eventuali danni o oggetti mancanti, in conformità con le disposizioni delle presenti CG;
- 3) se il risarcimento è stato già pagato - l'Assicurato è tenuto a restituire l'importo del risarcimento all'Assicuratore o consegnare la proprietà degli oggetti recuperati; l'importo del risarcimento, l'oggetto di rimborso sarà ridotto dell'importo del risarcimento ottenuto dall'Assicurato a causa di eventuali danni o recupero degli oggetti mancanti.

ASSICURAZIONE PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI DA VIAGGIO

§ 15 Oggetto e l'ambito dell'assicurazione

1. L'oggetto dell'assicurazione sono i costi sostenuti dall'Assicurato in relazione al ritardo nella consegna del bagaglio da viaggio.
2. L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, sulla base delle fatture originali, i costi fino all'equivalente di €250, se, a seguito di un ritardo documentato nella consegna del bagaglio da viaggio da parte delle compagnie aeree, al luogo di

residenza dell'Assicurato al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato, per almeno 4 ore, L'Assicurato ha sostenuto spese per l'acquisto di beni di prima necessità quali generi alimentari, indumenti e articoli da toeletta

3. La copertura assicurativa in relazione al ritardo nella consegna del bagaglio da viaggio è fornita a condizione che il bagaglio sia affidato alle compagnie aeree, contro una ricevuta.

§ 16 Procedura in caso di evento coperto dall'assicurazione

1. In caso di evento coperto dalla responsabilità dell'Assicuratore, l'Assicurato o altre persone che agiscono per suo conto agiranno in conformità con le disposizioni del presente paragrafo.
2. In caso di evento coperto dall'assicurazione, l'Assicurato è obbligato:
 - 1) segnalare tale fatto al vettore e ottenere da lui documenti attestanti il ritardo nella riconsegna del bagaglio da viaggio e il momento della riconsegna del bagaglio da parte del vettore al luogo di soggiorno dell'Assicurato;
 - 2) ottenere fatture e prove di pagamento per l'acquisto di beni di prima necessità;
 - 3) entro e non oltre 7 giorni dalla data di rientro nel territorio del paese di residenza permanente dell'Assicurato, ma non oltre 45 giorni dalla data del danno, inviare la richiesta di risarcimento all'Assicuratore, che dovrebbe includere:
 - a) il numero del documento di assicurazione,
 - b) data, luogo del danno, descrizione del danno,
 - c) documentazione attestante il ritardo nella consegna del bagaglio da viaggio,
 - d) ricevute/fatture originali per l'acquisto di beni di prima necessità,
 - e) qualsiasi documenti in originale e informazioni che confermano la base del reclamo e/o altre informazioni richieste dall'Assicuratore al fine di determinare il diritto al risarcimento o il suo importo.

§ 17 Esclusioni di responsabilità

A parte le esclusioni di cui al § 18 delle presenti CG, l'ambito dell'assicurazione non include:

- 1) ritardi a seguito di confisca, detenzione o distruzione del bagaglio da viaggio da parte della dogana o di altre autorità statali;
- 2) ritardi nel viaggio in caso di rientro dell'Assicurato nel territorio del Paese di residenza permanente;
- 3) eventi conseguenti alle calamità naturali;
- 4) acquisto di beni di prima necessità, in caso di ritardo inferiore a 4 ore, a partire dal momento dell'arrivo dell'Assicurato fino alla destinazione del viaggio.

DISPOSIZIONI FINALI

§ 18 Esclusioni di responsabilità generali

1. Questo capitolo include le esclusioni della responsabilità dell'Assicuratore per tutti i rischi coperti dal contratto di assicurazione.
2. L'Assicuratore è esente da responsabilità se il danno è stato causato dall'Assicuratore o dall'Assicurato intenzionalmente o per negligenza grave, a meno che il pagamento dell'indennizzo non corrisponda alle considerazioni di equità nelle circostanze date.
3. L'Assicuratore non è responsabile:
 - 1) per gli eventi derivanti da disturbi e malattie mentali, nevrosi, depressione (anche se sono conseguenza di un incidente) e per gli eventi legati a cure psicoanalitiche e psicoterapeutiche;
 - 2) per gli eventi derivanti dal fatto che l'Assicurato sia sotto l'influenza di droghe, intossicanti, sostanze psicotrope o farmaci non prescritti da un medico o prescritti da un medico, ma non utilizzati secondo la sua raccomandazione, a meno che ciò non abbia avuto alcun impatto sul verificarsi dell'evento coperto dall'assicurabile;
 - 3) za per gli eventi derivanti da malattie e incidenti derivanti da epidemie (ad eccezione di infezioni da COVID-19) e contaminazione, tutti i tipi di radiazioni radioattive e ionizzanti;
 - 4) per gli eventi derivanti dagli eventi direttamente collegati a rivolte e disordini sociali, rivolte, scioperi, atti di sabotaggio;
 - 5) per gli eventi derivanti dagli eventi direttamente collegati alle ostilità locali e internazionali;
 - 6) per gli eventi derivanti dalla permanenza in aree di divieto di circolazione;
 - 7) per gli eventi derivanti da azioni contrarie alla legge locale e divieti delle autorità locali;
 - 8) per gli eventi derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute, se esse hanno contribuito al verificarsi del danno;
 - 9) per gli eventi causati dall'Assicurato o con la sua partecipazione a seguito di dolo o colpa grave;
 - 10) per gli eventi sorti a seguito della partecipazione ad esercitazioni svolte sotto il controllo di autorità militari o nell'ambito dell'operatività di organizzazioni paramilitari;
 - 11) per eventi provocati da un velivolo senza pilota (drone)
4. L'Assicuratore non fornirà protezione, non sarà obbligato a pagare alcun risarcimento o beneficio ai sensi del presente Contratto di Assicurazione, nella misura in cui fornire tale protezione, il pagamento di tale risarcimento o beneficio esporrebbe l'Assicuratore o la sua società madre ad una sanzione, divieto/ proibizione o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, del Regno Unito, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America sulle sanzioni commerciali ed economiche.

§ 19 Disposizioni generali

1. Salvo diverse disposizioni delle presenti CG, tutte le comunicazioni e le dichiarazioni indirizzate all'Assicuratore devono essere presentate per iscritto

2. La lingua ufficiale per la corrispondenza e i contatti con l'assicuratore è il polacco, l'inglese e lo spagnolo. Documentazione medica può essere presentarla in inglese. L'Assicuratore può richiedere la traduzione dei documenti da una lingua straniera in polacco, quindi questo documento deve essere tradotto in polacco da un traduttore giurato.
3. Al contratto di assicurazione possono essere introdotte disposizioni aggiuntive o difformi dalle presenti CG, che però devono essere fatte per iscritto a pena di nullità.
4. Per le questioni non coperte dalle presenti CG, si applicano le disposizioni della legge polacca.
5. Se l'Assicuratore, l'Assicurato o la persona avente diritto a presentare un reclamo non accettano decisioni dell'Assicuratore in merito al rifiuto di soddisfare la richiesta, o presenta altri reclami e denunce, può presentare una richiesta all'Assicuratore di riconsiderare il caso.
6. Se l'Assicuratore /l'Assicurato o un'altra persona avente diritto alle prestazioni ai sensi del contratto di assicurazione desidera presentare un reclamo all'Assicuratore, deve farlo;
 - 1) per iscritto all'indirizzo di Colonnade ul. Prosta 67 00-838 Varsavia, o
 - 2) telefonicamente, al numero 22 528 51 00 o oralmente per la registrazione durante una visita alla sede dell'Assicuratore, o
 - 3) via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: reklamacje@colonnade.pl.
7. La risposta al reclamo deve essere inviata dall'Assicuratore per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione, e in casi particolarmente complessi entro 60 giorni dalla data di ricezione. La risposta al reclamo può essere inviata tramite posta elettronica, a condizione che il denunciante lo abbia richiesto e fornito l'indirizzo di posta elettronica.
8. Inoltre, il Contraente / Assicurato può presentare reclami presso:
 - 1) Difensore Civico Finanziario;
 - 2) l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca, che supervisiona le attività dell'Assicuratore in Polonia;
 - 3) Difensori Civici dei Consumatori municipali e distrettuali.
9. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, il Contraente dell'Assicurazione/l'Assicurato o un'altra persona avente diritto al beneficio ha il diritto di intraprendere azioni legali per far valere le proprie pretese.
10. Eventuali controversie derivanti dal contratto di assicurazione saranno risolte dal tribunale competente secondo le disposizioni della giurisdizione generale o dal tribunale competente per il luogo di residenza o sede legale del Contraente, dell'Assicurazione, dell'Assicurato, del Beneficiario o la Persona Avente Diritto ai sensi del contratto di assicurazione o l'erede dell'Assicurato o l'erede del Beneficiario ai sensi del contratto di assicurazione.
11. L'assistenza all'Assicurato in relazione ad un evento coperto dal contratto di assicurazione è fornita in base alle normative nazionali del paese in cui è fornita o ai regolamenti internazionali.
12. L'entità autorizzata a condurre la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori è il Mediatore Finanziario(www.rf.gov.pl).
13. Nel caso di un contratto di assicurazione stipulato online, il consumatore ha il diritto di ricorrere alla risoluzione extragiudiziale delle controversie e presentare il proprio reclamo tramite la piattaforma online ODR, disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumatori/odr/>.

Colonnade Insurance Société Anonyme

Filiale in Polonia

ul. Prosta 67

00-838 Varsavia

Polonia

tel. +48 22 528 51 00

fax +48 22 528 52 52

e-mail: info@colonnade.pl

Principi per il trattamento dei dati personali

L'Amministratore dei dati personali è Colonnade Insurance S.A. operante in Polonia attraverso una filiale Colonnade Insurance Société Anonyme (di seguito: Colonnade o l'Amministratore).

La base giuridica e lo scopo del trattamento dei dati personali è agire prima di ed eseguire il contratto di assicurazione, compreso l'adempimento dell'obbligo legale di Colonnade sotto forma di valutazione del rischio assicurativo, nonché valutazione delle esigenze (adeguatezza del prodotto offerto). In caso di raccolta di dati sanitari, la base giuridica del loro trattamento è il consenso. Nel caso di persone diverse dal Contraente dell'Assicurazione, ad esempio l'assicurato, lo scopo giustificato del trattamento dei dati personali è l'esecuzione del contratto di assicurazione, che è la base giuridica del loro trattamento.

I dati personali possono essere trattati anche al fine di adempiere agli obblighi di legge incombenti all'Amministratore, e la necessità di trattarli risulta sempre da disposizioni di legge (riguardanti: l'attività assicurativa, gestione reclami, questioni fiscali e contabili, obblighi statistici e attuariali e tutela dei consumatori), nonché per le finalità derivanti dai legittimi interessi dell'Amministratore (ovvero per ridurre il rischio assicurativo attraverso la riassicurazione, prevenire il danno dell'Amministratore contrastando la criminalità assicurativa, condurre la commercializzazione diretta dei propri prodotti conducendo attività di analisi e contattando l'interessato, garantendo il rispetto delle sanzioni internazionali conducendo analisi, nonché al fine di indagare o difendersi da reclami derivanti dalle attività dell'Amministratore, inclusa l'adozione delle azioni necessarie per proteggerle). I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti solo in relazione all'attuazione delle finalità sopra indicate e sulla base di un contratto (inclusi fornitori di servizi IT, intermediari assicurativi, periti liquidatori, esattori, agenzie di marketing), nonché altri

entità in connessione con lo scopo giustificato dell'Agente amministrativo (comprese compagnie di assicurazione, riassicuratori, istituti di pagamento, entità che forniscono servizi diretti alla parte lesa).

I dati personali, a seconda delle finalità, sono sempre trattati non oltre il periodo di prescrizione o disposizioni di legge. I dati personali possono essere trasferiti in paesi terzi (al di fuori dello Spazio Economico Europeo) solo nelle situazioni previste dalla legge, in particolare quando sono soddisfatte le condizioni che garantiscono un adeguato livello di sicurezza dei dati personali. Al fine di rispettare le sanzioni internazionali stabilite, i dati personali possono essere trasferiti alla società DXC Technology con sede negli Stati Uniti, che ha aderito al programma Privacy Shield, il che significa che garantisce l'applicazione di misure appropriate per la protezione e la sicurezza dei dati personali. dati richiesti dalla normativa europea.

L'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento oppure il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di trasferire i dati e di presentare un reclamo all'organismo di vigilanza preposto alla protezione dei dati personali (sia in Polonia che in Lussemburgo), nonché il diritto di revocare i consensi concessi.

Il conferimento dei dati personali è necessario per la conclusione, l'adesione e l'esecuzione del contratto di assicurazione e per l'adempimento degli obblighi legali di Colonnade - senza fornire i dati personali, non è possibile concludere o aderire al contratto di assicurazione. Fornire un numero di telefono è facoltativo, così come un indirizzo e-mail, a meno che non sia necessario fornire la documentazione assicurativa. Tuttavia, lo svolgimento di marketing diretto tramite e-mail o telefono non sarà possibile senza il preventivo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento con le modalità indicate nelle condizioni generali di assicurazione o sul sito web www.colonnade.pl.

L'Amministratore può adottare un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione nel campo della valutazione del rischio assicurativo, che può influenzare la portata del prodotto offerto, l'importo del premio o il rifiuto di concludere un contratto di assicurazione a causa delle informazioni fornite, in particolare per quanto riguarda l'età, luogo di residenza, numero / storia dei danni, l'oggetto dell'assicurazione. L'interessato ha diritto di ottenere l'intervento umano da parte dell'Amministratore, di esprimere la propria posizione e di contestare tale decisione contattandolo in uno dei seguenti modi.

L'Amministratore può essere contattato scrivendo all'indirizzo della filiale Colonnade, chiamando il numero +48 22 276 26 00 e inviando una e-mail sull'indirizzo: bok@colonnade.pl. In tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti relativi al trattamento dei dati, all'obiezione, al trasferimento dei dati al di fuori del SEE, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati a Colonnade (dpo@colonnade.pl) o inviare una lettera all'indirizzo della Filiale Colonnade.

ASSICURAZIONE DI GRUPPO DEL BAGAGLIO DA VIAGGIO TRAVEL PROTECT

Documento informativo sul prodotto assicurativo

Azienda: Colonnade Insurance S.A. registrato in Lussemburgo operante tramite la Filiale in Polonia

Contraente della Polizza: eSky.pl S.A.

Prodotto: Assicurazione di gruppo del bagaglio da viaggio TRAVEL PROTECT

Questo documento è solo un materiale illustrativo, le informazioni complete e vincolanti sul contratto di assicurazione sono incluse nei Termini e Condizioni Generali dell'Assicurazione di Viaggio di Gruppo Colonnade Insurance S.A. di TRAVEL PROTECT, Filiale in Polonia, del 08.05.2023 (CG).

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione del caso fortuito riguardante il bagaglio da viaggio e la sua ritardata consegna da parte delle compagnie aeree, sezione II, gruppi 7, 8, 9, 16.



Copertura assicurativa?

- ✓ **Bagaglio da viaggio**, che è sotto la diretta cura dell'assicurato o è stato affidato ad altri soggetti indicati nelle CG. Il bagaglio è assicurato contro i seguenti rischi: smarrimento, furto o danneggiamento
- ✓ **Le apparecchiature elettroniche** sotto la diretta custodia dell'assicurato sono assicurate contro i seguenti rischi: furto, smarrimento o danneggiamento
- ✓ **Le attrezzature sportive** che sono sotto la diretta custodia dell'assicurato o sono state affidate ad altre persone indicate nelle condizioni generali di assicurazione sono assicurate contro i seguenti rischi: smarrimento, furto o danneggiamento.
- ✓ **Ritardo nella consegna del bagaglio** (almeno 4 ore) affidato alla compagnia aerea. Fornisce il rimborso per gli articoli di prima necessità.

Le somme assicurate sono indicate sul certificato o nelle Condizioni generali. La responsabilità dell'assicuratore ai sensi del contratto di assicurazione non può superare il limite di responsabilità indicato nel certificato per i singoli rischi.



Quali eventi non sono coperti dall'assicurazione?

- ✗ ritardi dei voli;
- ✗ spese di annullamento del viaggio;
- ✗ pause di viaggio;
- ✗ rimborso dei biglietti aerei non utilizzati e dei servizi aggiuntivi;
- ✗ essere in ritardo per un volo.



Quali sono i limiti della copertura assicurativa?

- L'assicurazione non copre:
- ! eventi derivanti da disturbi e malattie mentali, nevrosi, depressione;
 - ! eventi derivanti da incidenti epidemici (eccetto COVID-19) e contaminazione, ogni tipo di radiazione radioattiva e ionizzante;
 - ! eventi derivanti da eventi direttamente collegati a rivolte e disordini sociali, rivolte, scioperi e sabotaggi;
 - ! eventi derivanti da incidenti aerei, tranne quando l'assicurato era un passeggero di una compagnia aerea autorizzata;
 - ! eventi derivanti da calamità naturali.

Bagagli da viaggio, apparecchiature elettroniche, attrezzature sportive

L'Assicuratore non pagherà il beneficio se:

- ! se il valore del risarcimento supera i 25 EUR;
- ! se l'evento è stato causato dall'Assicurato, dai suoi familiari o da persone di cui è responsabile;
- ! se vi è stata confisca, detenzione o distruzione di bagagli da viaggio, apparecchiature elettroniche portatili e attrezzature sportive da parte delle dogane o di altre autorità statali;
- ! se il danno è il risultato della normale usura dell'apparecchiatura derivante dal suo utilizzo;
- ! per oggetti fragili;
- ! se il drone è stato trasportato contrariamente ai requisiti del vettore.

Ritardo nella consegna del bagaglio

L'assicuratore non pagherà il beneficio se:

- ! il ritardo non supera le 4 ore;
- ! il danno è dovuto ad azioni della dogana o di altre autorità.



Il Limite territoriale dell'Assicurazione

- ✓ Il Mondo



Quali sono gli obblighi della persona assicurata?

In caso del danno, se possibile, impedire che il danno aumenti di dimensioni e limitarne le conseguenze.

Informare l'assicuratore e le autorità competenti (ad esempio la polizia) dell'evento, nonché ottenere una conferma scritta del danno da parte della persona o della società incaricata di custodire o danneggiare il bagaglio, specificando gli oggetti smarriti (tipo, quantità) e il loro valore.

- Ottenere ricevute e prove di pagamento per l'acquisto di beni di prima necessità.
- Conservare i documenti che confermano il trasferimento del bagaglio, ad esempio alle compagnie aeree, a un vettore professionale o lasciare l'auto in un parcheggio custodito.
- Fornire all'Assicuratore i documenti e le informazioni riguardanti l'evento assicurato.



Come e quando pagare i premi?

Il premio deve essere pagato una sola volta, tramite il sito web gestito dall'Assicurato o sul conto indicato dall'Assicurato durante una conversazione telefonica.



Quando inizia e finisce la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa decorre dall'inizio del viaggio aereo, ma non prima della data indicata nel documento assicurativo e dopo il pagamento del premio, e termina al momento del rientro dell'Assicurato nel luogo di residenza nel Paese di permanente residenza. La responsabilità dell'Assicuratore termina sempre:

- 1) dalla data di esaurimento delle somme assicurate;
- 2) dalla data di cessazione dall'assicurazione;
- 3) alla data di morte dell'Assicurato - in relazione a quell'Assicurato;
- 4) entro e non oltre le ore 24 dell'ultimo giorno del periodo assicurativo (che non può superare i 4 mesi, come indicato nel documento assicurativo).

Se l'Assicurato soggiorna all'estero del Paese di residenza al momento della conclusione del contratto di assicurazione, la responsabilità dell'Assicuratore inizia al più presto dopo 3 giorni dal giorno successivo alla conclusione del contratto di assicurazione, ma non prima del pagamento del premio assicurativo. La suddetta limitazione non si applica al rinnovo dei contratti assicurativi, a condizione che il rinnovo avvenga prima della fine del periodo assicurativo derivante dal precedente contratto assicurativo concluso con l'Assicuratore



Come sciogliere il contratto di assicurazione?

Il contratto di assicurazione, in quanto stipulato a tempo determinato, non può essere sciolto.

L'Assicurato ha il diritto di recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento prima che inizi la copertura assicurativa. Dopo l'inizio della copertura assicurativa, non è possibile recedere dal contratto d'assicurazione.